

Verbale n.15 Data 24.07.2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Adesione alla Rottamazione Quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10quinquies. DL 38/2026, convertito con l.88/22026”
--	---

Il sottoscritto Dott. Alessandro Farinelli, Revisore Unico dei conti del Comune di Lenola (Provincia di Latina), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.02.2024;

Vista la richiesta di parere pervenuta a mezzo mail il 23.07.2026;

Richiamati

- l’art. 239 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. recante la rubrica “Funzioni dell’organo di revisione”, il quale prevede al comma 1, lettera b), punto 7), che l’organo di revisione esprima parere su *“altri provvedimenti di carattere finanziario”*;
- l’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante la disciplina della *definizione agevolata (rottamazione quinquies)* dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- l’art. 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, che ha disposto l’estensione della procedura di definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali, subordinatamente all’adozione di apposito provvedimento deliberativo da parte dell’ente creditore, e ne ha fissato le modalità di comunicazione all’agente della riscossione entro il 31 luglio 2026, termine come da ultimo prorogato dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113;

Esaminati

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto dalla quale si evince che l’adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha effetti finanziari sostenibili in relazione alla consistenza dei carichi affidati all’agente della riscossione e dei relativi accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), atteso che per i carichi già stralciati dal bilancio la parziale riscossione darebbe luogo a registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti al FCDE;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Verificato

- che la deliberazione proposta è adottata ai sensi dell'art. 10-*quinqües* del D.L. n. 38 del 2026, il quale attribuisce la competenza all'organo consiliare e prescrive la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026, come da ultimo prorogato dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113;
- che la definizione agevolata riguarda i debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- che rientrano nell'ambito applicativo anche i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito di mancato o non tempestivo pagamento;
- che per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, ivi comprese le violazioni del codice della strada, la definizione opera limitatamente agli interessi, alla maggiorazione semestrale ex art. 27 legge n. 689/1981, agli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973 e all'aggio spettante all'agente della riscossione, come previsto dall'art. 10-*quinqües*, comma 1, lett. f);
- che la delibera consiliare acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente in deroga alle disposizioni ordinarie in materia di efficacia dei provvedimenti fiscali, e deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- che l'adesione alla rottamazione *quinqües* consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e riduce le esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a fronte della riconsegna prevista dalla riforma della riscossione di cui al D.Lgs. n. 110/2024;
- che gli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028 non risultano compromessi dall'operazione, tenuto conto dell'entità degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità già effettuati e della quota di carichi già stralciati;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'art. 10-*quinqües* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e successive modificazioni introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Esprime

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'adesione alla definizione agevolata (rottamazione *quinquies*) di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, estesa al Comune di Lenola ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

Lenola, 24.07.2026

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Farinelli



